



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 35 del 18 MARZO 2011

L' INIZIATIVA DELLA NOSTRA CONFEDERAZIONE CSE FINALIZZATA ANCHE NELLA DIFESA INVIATA AL MINISTERO LA DIFFIDA PER LO SCIPPO DEL 17 MARZO

Non si può dire che la nostra O.S. manchi agli impegni che assume nei confronti dei lavoratori! E la vicenda relativa allo scippo operato dal Governo sul nostro monte ferie con il Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio u.s., ne è una ulteriore e importante riprova!

La vicenda è oramai ben nota a tutti i colleghi. Il nostro Paese festeggiava quest'anno il 150° anniversario della nascita dello Stato nazionale unitario, e lo festeggiava nella giornata del 17 marzo in quanto è proprio in quella data del lontano anno 1861 che nacque ufficialmente il Regno d'Italia. Dopo tanti tira e molla, il Governo ha finalmente deciso di celebrare degnamente questa ricorrenza e ha perciò varato il Decreto Legge n. 5 del 22.02.2011, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio c.a., che ha disposto che "... il 17 marzo sia da considerarsi giorno festivo" e che "al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011". Dunque, un sì alla festività nazionale, ma ponendola a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, che vengono obbligati a prendere un giorno di riposo il 17 marzo dovendo così rinunciare forzatamente ad una festività soppressa, e dunque pagando di tasca propria. Incredibile!

Contro questo autentico scippo operato sulla pelle dei lavoratori pubblici, è insorta la nostra Confederazione CSE che ha contestato l'assunto della "relazione tecnica" annessa al D.L. ritenendo che non trovasse riscontro nello stesso Decreto. Riassumiamo la posizione della CSE, che è stata esplicitata nel Notiziario n.3: a giudizio della Confederazione, infatti, *"il Decreto Legge fa riferimento esclusivamente alla Legge 260 del 1949, imbandieramento degli uffici et similia; lo stesso Decreto dice che la festa del 17 marzo sostituisce quella del 4 novembre, che non è tra le festività sopresse (Legge 54/1997) ma è stata spostata alla prima domenica di novembre; la legge che regola i 4 giorni di riposo aggiuntivo (chiamati impropriamente festività sopresse) non cita né il 4 novembre né altre giornate ma solo che spettano ai lavoratori 4 giorni di riposo aggiuntivi; da questo scaturiscono conseguenze per i lavoratori privati che verranno pagati in misura maggiorata se svolgono attività lavorativa il 17 marzo e non verranno pagati in maniera maggiorata per la prima domenica di novembre, per i lavoratori pubblici il decreto Legge n. 5/2011 non ha alcuna conseguenza sulle ferie né sui riposi"*. E a pensarla così, peraltro, è anche un giornale autorevole e mai molto tenero con i lavoratori pubblici, *Il Sole 24ore*, che in un articolo comparso nella scorsa settimana sul quotidiano dà la nostra stessa lettura del D.L. 5/2011.

A partire da queste premesse, e tenendo fede agli impegni assunti con i lavoratori (riserva di impugnazione), nella giornata di lunedì 14 u.s. i legali di CSE hanno consegnato all'Ufficiale Giudiziario una diffida stragiudiziale indirizzata al Ministro per la P.A. e l'innovazione on. Renato Brunetta.

A seguire, abbiamo provveduto come FLP DIFESA a darne notizia alla nostra Amministrazione inoltrando il testo della diffida al Gabinetto del Ministro, **e abbiamo provveduto a nostra volta a diffidare il Ministero della Difesa "ad assumere le misure idonee a impedire che la celebrazione della festa della unità sia conteggiata fra i riposi previsti dal contratto vigente"**, segnalando che, in difetto, la nostra O.S. *"si riserva ogni azione individuale e/o collettiva per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori civili della Difesa"*.

In allegato, copia della nota-diffida inviata al Gabinetto.

Fraterni saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

**Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

Prot. n. 39/CND

Roma 17 marzo 2011

A GABINETTO DEL MINISTRO

c.a. Vice Capo di Gabinetto

(trasmissione fax al n. 06. 47352406)

e, p.c. **on. GIUSEPPE COSSIGA**

Sottosegretario di Stato alla Difesa

(trasmissione fax al n. 06. 36803842)

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

c.a. sig. Direttore Generale

(trasmissione fax al n. 06. 49862489)

La Confederazione alla quale aderisce la FLP, la C.S.E (Confederazione Indipendente dei Sindacati Europei), ha già provveduto ad inviare al sig. Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione apposito atto stragiudiziale contenente la diffida ad assumere le misure idonee ad impedire che la celebrazione della festa della unità imponga sul diritto inalienabile alle ferie dei lavoratori pubblici alle ferie, come disciplinato dal contratto collettivo (in allegato, il testo dell'atto di diffida inviato al sig. Ministro della F.P.).

Per quanto sopra, questo Coordinamento Nazionale FLP DIFESA, nel far proprie tutte le premesse e i contenuti del predetto atto al quale si rinvia, ritiene che l'imputazione a riposo compensativo della giornata festiva del 17 marzo 2011 non appaia coerente con l'ordito normativo e negoziale e che di fatto si traduca nella arbitraria riduzione del periodo di ferie contrattualmente stabilito nell'esercizio della inalienabile autonomia collettiva e pertanto

DIFFIDA

codesto Ministero ad assumere le misure idonee a impedire che la celebrazione della festa della unità sia conteggiata fra i riposi previsti dal contratto vigente.

Resta inteso che, in difetto, la scrivente O.S. si riserva ogni azione individuale e/o collettiva per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori civili della Difesa.

IL COORDINATORE GENERALE

(Giancarlo PITTELLI)

STUDIO DEGLI AVVOCATI
Lioi, Mirengghi, Orlando e Viti - Associazione Professionale
Piazza della Libertà, 20 - 00192 Roma
Tel. 06.83084797 r.a. - Fax 06.32652774
e.mail: lisia18@inwind.it
Partita IVA 06674631004

CORTE D'APPELLO DI ROMA
ATTO DI DIFFIDA

La Confederazione Indipendente dei Sindacati Europei (C.S.E.), in persona del segretario generale e rappresentante legale pro tempore, Marco Carlomagno, con sede in Roma, via Piave, 61, C.F. 9736130058, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo studio degli avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirengghi, in Roma, piazza della Libertà, 20

PREMESSO

- che l'articolo 7 bis della legge 29 giugno 2010 n. 100, di conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64, ha istituito la festa nazionale per la celebrazione del 150° anno dell'Unità di Italia;

- che il decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 ha previsto all'articolo 1, primo comma, che *"limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 marzo 1949, n. 260"* ;

- che, in particolare, il secondo comma del medesimo articolo del decreto legge in discorso ha previsto che *"al fine di evitare nuovi o maggiori*

oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto del comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per le festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza, ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011".

- che per effetto della predetta disposizione, come riferisce la relazione tecnica al decreto legge, *"l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre ... si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo ex lege che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo"*.

- che in virtù delle disposizioni del decreto legge 5/2011, i riposi compensativi che sarebbero stati riconosciuti ai pubblici dipendenti in connessione con la soppressione delle festività disposta dalla legge 54 del 1977, si ridurrebbero a tre.

- che la disciplina delle ferie rientra nel novero delle materie attribuite alla contrattazione collettiva.

- che invero, la contrattazione collettiva in tutti i comparti del pubblico impiego ha previsto che il periodo di ferie spettante è comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 1977 n. 937 e che a tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge 937 del 1977 (si veda a titolo meramente esemplificativo l'art. 16 ccnl 1994/1997);

- che la legge 937 del 1977 si era peraltro limitata unicamente a disporre l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali di sei giornate di riposo da fruire nel corso dell'anno solare in aggiunta a quello che allora si chiamava congedo ordinario;

- che, in particolare le 4 giornate di cui sopra possono essere fruite a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio;

- che la legge 937 del 1997 non reca alcun riferimento alle festività soppresse; di tal che ritenere che i sei giorni di riposo aggiuntivi ivi previsti sarebbero stati riconosciuti quale conseguenza della soppressione delle festività, appare frutto di una interpretazione opinabile se non addirittura arbitraria;

- che, ad ogni buon conto, quand'anche si ritenesse che, viceversa, le giornate aggiuntive di riposo previste dalla legge 937 del 1997, terrebbero luogo delle festività soppresse, deve ritenersi che l'autonomia collettiva abbia "contrattualizzato" gli effetti derivanti dalla legge 937 del 1977, stabilendo che il dipendente ha diritto, a richiesta, a fruire nel corso dell'anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche di ulteriori 4 giorni di riposo, del tutto equiparati alle ferie, anche sotto il profilo della irrinunciabilità e della remunerabilità per il caso di mancata fruizione conseguente al rifiuto dell'Amministrazione;

che, peraltro, a mente l'articolo 1, comma 224 della legge 266 del 2005, ha ricompreso nel novero delle disposizioni inapplicabili a far data dalla stipula del contratto collettivo 1994/1997, ai sensi dell'articolo 69

comma 1 del decreto legislativo 29 del 1993, l'articolo 5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260; di tal che i dipendenti, che a cagione delle peculiarità dei servizi cui sono addetti, dovessero nondimeno lavorare il 17 marzo, oltre a vedersi sottrarre un giorno di ferie, non beneficerebbero nemmeno del trattamento previsto dalla predetta disposizione per il caso di servizio comunque prestato nel giorno festivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

questa organizzazione sindacale, ritiene che l'imputazione a riposo compensativo della giornata festiva del 17 marzo 2001, non appaia coerente con l'ordito normativo e negoziale e che di fatto si traduca nella arbitraria riduzione del periodo di ferie contrattualmente stabilito nell'esercizio della inalienabile autonomia collettiva; di tal che

DIFFIDA

Il Ministero per la pubblica amministrazione e la innovazione, in persona del Ministero e rappresentante legale pro tempore ad assumere le misure idonee ad impedire che la celebrazione della festa della unità impinga sul diritto inalienabile alle ferie dei lavoratori pubblici alle ferie, come disciplinato dal contratto collettivo.

Resta inteso che, in difetto, la scrivente organizzazione sindacale si riserva ogni azione individuale e/o collettiva per la miglior tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori pubblici.

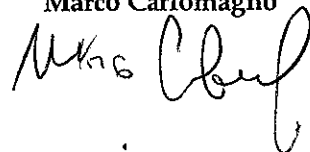
Roma, 14-3-11

C.S.E.

Conf. Indipendente
dei Sindacati Europei

Il segretario generale

Marco Carlomagno

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marco Carlomagno', written over the printed name.

RELATA DI NOTIFICA

Istante come sopra, io sottoscritto, ufficiale giudiziario, addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato copia autentica e conforme dell'antescritto atto di diffida a:

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE, in persona del Ministro e rappresentante legale pro
tempore domiciliato per la carica in Corso Vittorio Emanuele1, 116 - 00186
ROMA